



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

Prot. n. (vedi intestazione digitale)

Class. 34.43.01 / fasc. ABAP (Giada) 209.21.1

Class. 34.43.01 / fasc. SS-PNRR (GIADA) 8.48.6

Allegati:

All Ministero della transizione ecologica
Direzione Generale Valutazioni ambientali
Divisione V – Procedure di valutazione VIA e VAS
[ID_VIP 7391]
(va@pec.mite.gov.it)

All Ministero della transizione ecologica
Commissione Tecnica PNRR-PNIEC
[ID_VIP 7391]
(compniec@pec.mite.gov.it)

Alla Regione Autonoma della Sardegna
Direzione generale della difesa dell'ambiente
Servizio valutazioni impatti e incidenze ambientali (VIA)
(difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it)

Oggetto: [ID_VIP: 7391] **PROVINCIA DI SASSARI (Comuni di Sassari e Porto Torres) - Progetto per la realizzazione di un nuovo impianto fotovoltaico della potenza nominale di 30 MW, denominato "SASSARI 02", con annesso impianto di accumulo energetico della potenza di 90 MW e relative opere di connessione alla rete, ubicato nei comuni di Sassari e Porto Torres, con l'implementazione di un biomonitoraggio tramite apicoltura.**

Procedura riferita al Decreto legislativo n. 152 del 2006 – VIA (art. 23 - PNIEC)

Proponente: Whysol-E Sviluppo S.r.l.

Parere tecnico istruttorio della Soprintendenza speciale per il PNRR.

e.p.c.

All Ufficio di Gabinetto
dell'On. Ministro della cultura
(udcm@pec.cultura.gov.it)

e.p.c.

Alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio
per le province di Sassari e Nuoro
(sabap-ss@pec.cultura.gov.it)



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di San Michele 22, 00153 Roma - Tel. 06-6723.4401
e-mail PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it
e-mail PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

MA
12/09/2022

a.p.c.

Al Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico
della Direzione generale ABAP

a.p.c.

Al Servizio III – Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico
della Direzione generale ABAP

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante *“Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998.

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante *“Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”* (pubblicato in G.U.R.I., Serie Generale, n. 51 del 01/03/2021, e convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55), il quale, ai sensi del quale art. 6, comma 1, ha disposto che questo Dicastero sia ridenominato *“Ministero della cultura”*.

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante *“Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n.137”*, pubblicato nel S.O. n. 28 alla G.U.R.I. n. 45 del 24 febbraio 2004.

VISTO il d.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169, recante *“Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance”*.

VISTO il DM-MiBACT 28 gennaio 2020, n. 21, recante *“Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo”*.

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante *“Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”* e, in modo particolare, il Capo V, art. 29, con il quale è istituita la Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito anche *“Soprintendenza speciale per il PNRR”*) e sono altresì definite le funzioni e gli ambiti di competenza della stessa.

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 4, comma 2-bis, del D.P.C.M. n. 169 del 2019, come modificato dall’art. 1, comma 1, lett. d, punto 2, lett. b, del D.P.C.M. n. 123 del 2021, la Soprintendenza speciale per il PNRR, fino al 31 dicembre 2026 opera presso il Ministero della cultura quale ufficio di livello dirigenziale generale straordinario per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

VISTO l’art. 36, comma 2-ter del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79 (G.U.R.I. n. 150 del 29/06/2022), recante *“Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”*, secondo cui *“La Soprintendenza speciale per il PNRR, di cui all’articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, esercita le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici anche nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal Piano nazionale integrato per l’energia e il clima (PNIEC) sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA) in sede statale oppure rientrano nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero della cultura. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai procedimenti pendenti”*.

CONSIDERATO, pertanto, che la competenza del Ministero della cultura sul progetto di cui trattasi, a decorrere dal 30 giugno 2022, è trasferita dalla Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio alla Soprintendenza speciale per il PNRR.

CONSIDERATO che a seguito delle modifiche introdotte dal decreto-legge n. 77 del 2021 (convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108) all’art. 25 del D. lgs. n. 152 del 2006, con il nuovo comma 2-quinquies, *“il concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura [in sede di sottoscrizione del provvedimento di VIA] comprende l’autorizzazione di cui all’articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ove gli elaborati progettuali siano sviluppati a un livello che consenta la compiuta redazione della relazione paesaggistica”*, dovendosi qui intendere esteso il riferimento al *“competente direttore generale del Ministero della cultura”* all’intervenuto competente Direttore Generale della Soprintendenza speciale per il PNRR, come sopra indicato dal citato art. 36, comma 2-ter, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79.

VISTO il d.P.C.M. 1° luglio 2022 con il quale è stato conferito, ai sensi dell’art. 19, co. 4, del D.Lgs. n. 165 del 2001, l’incarico di direzione di livello generale della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio al Direttore Generale dott. Luigi La Rocca, registrato dalla Corte dei conti al numero 1870 del 14/07/2022.

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 29, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, le funzioni di direttore della Soprintendenza speciale per il PNRR sono svolte dal Direttore Generale della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio del Ministero della cultura.

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale".

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure" (convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108), in particolare l'art. 25, *Determinazione dell'autorità competente in materia di VIA e preavviso di rigetto*, con il quale co. 1, lett. b), è apportata, tra l'altro, la seguente modifica all'art. 6 del D.Lgs. n. 152 del 2006: "... 2) dopo il comma 10, è inserito il seguente: "10-bis. Ai procedimenti di cui ai commi 6, 7 e 9 del presente articolo, nonché all'articolo 28, non si applica quanto previsto dall'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241".

VISTO il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia" (convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113), in particolare l'articolo 17-undecies, *Regime transitorio in materia di VIA*, il quale stabilisce che "1. L'articolo 8, comma 2-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come da ultimo modificato dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, e dal comma 2 del presente articolo, si applica alle istanze presentate a partire dal 31 luglio 2021 ...".

VISTO il Decreto interministeriale 24 dicembre 2015 (n. 308 di Registrazione del MATTM) sottoscritto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, recante "Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di Valutazione Ambientale di competenza statale".

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2022, recante "Approvazione delle linee guida per la procedura di verifica dell'interesse archeologico e individuazione di procedimenti semplificati".

CONSIDERATE la Circolare n. 1 del 16/03/2022 della Soprintendenza speciale per il PNRR e le disposizioni di cui agli Ordini di Servizio n. 1 del 30/09/2021 e n. 2 del 15/12/2021 del Direttore Generale ABAP e del Soprintendente speciale per il PNRR, nonché le Comunicazioni di Servizio prot. n. 392 dell'11/03/2022 e n. DG-ABAP 24995 del 04/07/2022 della Direttore Generale ABAP e del Soprintendente speciale per il PNRR.

CONSIDERATO che la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna con Deliberazione n. 36/7 del 05/09/2006 (pubblicata sul BURAS n. 30 dell'8/09/2006) ha approvato in via definitiva, ai sensi dell'allora vigente articolo 143 del D.Lgs. 42/2004, il Piano paesaggistico regionale – Primo ambito omogeneo e le relative Norme Tecniche di Attuazione e che il Presidente della Regione Autonoma della Sardegna, in ottemperanza alla suddetta Deliberazione del 05/09/2006, ha emanato il decreto n. 82 del 07/09/2006 (pubblicato sul BURAS n. 30 dell'8/09/2006) con il quale si è stabilita la pubblicazione del Piano paesaggistico regionale – Primo ambito omogeneo ai fini della sua entrata in vigore.

CONSIDERATO che **Whysol-E Sviluppo S.r.l.**, con note identiche datate rispettivamente 31/07/2021 e 02/08/2021, ha trasmesso istanza al Ministero della transizione ecologica e all'allora competente Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio (di seguito "Direzione generale ABAP") del Ministero della cultura, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 152 del 2006, di avvio del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale per il **Progetto Definitivo per la realizzazione di un nuovo impianto fotovoltaico della potenza nominale di 30 MW, denominato "SASSARI 02", con annesso impianto di accumulo energetico della potenza di 90 MW e relative opere di connessione alla rete, ubicato nei comuni di Sassari e Porto Torres (SS), con l'implementazione di un biomonitoraggio tramite apicoltura.**

CONSIDERATO che **Whysol-E Sviluppo S.r.l.**, con nota del 04/10/2021, ha provveduto a perfezionare l'originaria istanza di VIA a seguito di quanto chiesto dal Ministero della transizione ecologica con la nota prot. n. m_amte.MATTM_RU.U.0098380 del 15/09/2021.

CONSIDERATO che **Whysol-E Sviluppo S.r.l.**, con la predetta nota del 04/10/2021, ha dichiarato che per il progetto di cui trattasi era stata avanzata istanza di verifica di assoggettabilità a VIA presso la Regione Autonoma della Sardegna (procedura rif. 37/V/21), la quale istanza a seguito delle riforme intervenute è stata formalmente ritirata il 16/09/2021, quando la stessa procedura di valutazione di competenza regionale non risultava avere avuto esito istruttorio finale.

CONSIDERATO che **Whysol-E Sviluppo S.r.l.**, con nota del 24/01/2022, ha ulteriormente perfezionato l'istanza di VIA, producendone una nuova versione, con allegato un nuovo avviso al pubblico, al fine di aggiornare la descrizione del progetto e provvedendo a correggere alcuni refusi sulle potenze considerate.

CONSIDERATO che l'intervento in progetto consiste nella realizzazione di un nuovo impianto industriale per la

produzione di energia elettrica attraverso la captazione dell'energia solare con l'utilizzo della tecnologia fotovoltaica, da realizzarsi nei comuni di Sassari e Porto Torres (SS). L'impianto fotovoltaico a terra occuperà un'area di circa 42,72 ettari, che interessa la zona di Piano de Monte Casteddu e Juane Abbas, nel territorio comunale di Sassari, più il relativo sistema di accumulo. L'area è attualmente investita a seminativo. E' prevista la realizzazione di una siepe di larghezza variabile tra i 2 e i 5 metri, lungo l'intero perimetro dell'impianto industriale. L'area è classificata dal Piano Urbanistico Comunale come Zona E – Agricola sub-zona E2b "Aree di primaria importanza per la funzione agricola produttiva in terreni non irrigui". Il progetto prevede scavi (trincee) a sezione ristretta necessari per la posa dei cavi di collegamento dei vari settore dell'impianto fotovoltaico. La linea interrata MT a 30 kV, realizzata per connettere l'impianto fotovoltaico ed il Sistema di Accumulo (dalla CdR FV) alla nuova Sottostazione Elettrica Utente 30/150 kV, in prossimità della SE TERNA 150/380 kV "Porto Torres 1", prevede la posa di un cavidotto che sarà costituito da 4 terne di cavi da 500 mm posate in uno scavo di larghezza pari a 0,80 m e profondità pari a 1,20 dal piano campagna. Il progetto prevede la perforazione con tecnica TOC per la realizzazione di vasche di perforazione (nel punto di partenza e nel punto di arrivo) che avranno lunghezza di 2,5 m, larghezza di 2 m e profondità variabile compresa tra 1,0-1,5 m. La modalità di scavo delle vasche sarà del tutto analoga a quella seguita per le trincee di cavidotto. E', inoltre, previsto un sistema di accumulo di 90 MW, anch'esso collegato alla RTN. Il progetto prevede anche l'installazione di 21 arnie all'interno dell'area recintata per la produzione di miele e il biomonitoraggio. Con la nota del 10/06/2022 di trasmissione della documentazione integrativa, il Proponente ha dichiarato, tra l'altro, che sono connesse all'attività progettuale, "per la valorizzazione del suolo e il biomonitoraggio", attività zootecniche (allevamento di ovini e coltivazione delle aree a pascolo polifita) e di apicoltura.

CONSIDERATO che la **Direzione Generale Valutazioni ambientali del Ministero della transizione ecologica**, con nota prot. n. m_amte.MITE_RU.U.0016251 del 10/02/2022, ha comunicato la procedibilità dell'istanza di VIA, in ultimo perfezionata il 24/01/2022, la pubblicazione sul proprio Portale VA della documentazione di progetto, del SIA, comprensivo dei relativi allegati, della Sintesi Non tecnica e dell'avviso al pubblico.

CONSIDERATO che l'allora competente Direzione generale ABAP, con nota prot. n. 5301 dell'11/02/2022, ha chiesto alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro di esprimere il proprio parere endoprocedimentale in merito al progetto di cui trattasi, avendo cura di verificare ed esplicitare nel medesimo parere la sussistenza dei presupposti di cui al comma 2-*quinquies* dell'art. 25 del D.Lgs. n. 152 del 2006, come anche di trasmettere "... ogni eventuale atto emanato in merito alla precedente procedura di verifica di assoggettabilità a VIA di competenza regionale di cui alla predetta istanza di ritiro del 16/09/2021".

CONSIDERATO che l'allora competente Direzione generale ABAP, con note prot. n. 8101 del 02/03/2022 e n. 8808 dell'8/03/2022, ha sollecitato la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro a trasmettere il proprio parere endoprocedimentale come chiesto con la predetta nota dell'11/02/2022.

CONSIDERATO che la **Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro**, con nota prot. n. 2812 del 09/03/2022, ha espresso il seguente parere endoprocedimentale sul progetto di cui trattasi:

< Con nota 5301 del 11.02.2022, nostro prot. 1630 del 14.02.2022, il Servizio V della DG ABAP ha richiesto a questa Soprintendenza il parere endoprocedimentale per il procedimento in oggetto. Esaminati gli elaborati progettuali, scaricabili dal seguente link

<https://va.minambiente.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/8094/11920> questa Soprintendenza comunica quanto segue.

Il progetto prevede la realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra delle dimensioni di circa 42,72 ettari che interessa la zona di Piano de Monte Casteddu e Juane Abbas, nel territorio comunale di Sassari, più il relativo sistema di accumulo in territorio di Porto Torres. L'area è attualmente investita a seminativo.

Il progetto prevede scavi (trincee) a sezione ristretta necessari per la posa dei cavi di ampiezza variabile in relazione al numero di terne di cavi che dovranno essere posate (da 40 a 70 cm), avranno profondità variabile in relazione alla tipologia di cavi che si andranno a posare. Per i cavi BT la profondità di posa sarà di 0,8 m, per i cavi MT sarà di 1,2 m.

La linea interrata MT a 30 kV realizzata per connettere l'impianto fotovoltaico ed il Sistema di Accumulo (dalla CdR FV) alla nuova Sottostazione Elettrica Utente 30/150 kV, in prossimità della SE TERNA 150/380 kV "Porto Torres 1", prevede la posa di un cavidotto sarà costituito da 4 terne di cavi da 500 mm posate in uno scavo di larghezza pari a 0,80 m e profondità pari a 1,20 dal piano campagna.

Il progetto prevede la perforazione con tecnica TOC per la realizzazione di vasche di perforazione (nel punto di partenza e nel punto di arrivo) che avranno lunghezza di 2,5 m, larghezza di 2 m e profondità variabile compresa tra 1,0-1,5 m. La modalità di scavo delle vasche sarà del tutto analoga a quella seguita per le trincee di cavidotto. Inoltre è previsto l'utilizzo dell'escavatore per la realizzazione delle vasche.

Si fa rilevare che l'area individuata per la realizzazione del progetto, ubicata nel comune di Sassari, così come

le aree limitrofe e il percorso interessato dallo scavo per la posa dei cavi in territorio di Porto Torres si caratterizza per un'altissima densità di siti archeologici come si evince dai documenti in possesso di questa Soprintendenza. Da un lato le esperienze pregresse mostrano come le ricognizioni, in molti casi, implementano notevolmente le conoscenze delle presenze archeologiche del territorio. Dall'altra la manomissione del sottosuolo ha consentito di evidenziare presenze archeologiche o paleontologiche altrimenti non rilevabili sul piano di campagna.

Per queste ragioni si chiede che la documentazione trasmessa venga integrata con la Relazione di verifica preventiva dell'interesse archeologico redatta da un professionista archeologo di I fascia, in possesso dei requisiti richiesti in base al DM 244/2019 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, "Regolamento concernente la procedura per la formazione degli elenchi nazionali di archeologi, archivisti, bibliotecari, demoetnoantropologi, antropologi fisici, esperti di diagnostica e di scienza e tecnologia applicate ai beni culturali e storici dell'arte, in possesso dei requisiti individuati ai sensi della Legge 22 luglio 2014, n. 110 Modifica al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, in materia di professionisti dei beni culturali, e istituzione di elenchi nazionali dei suddetti professionisti", che dovrà prendere in considerazione tutte le lavorazioni in progetto.

La funzionaria archeologa responsabile per i territori di Sassari e Porto Torres cui rivolgersi per informazioni e chiarimenti, è la dott.ssa Nadia Canu (nadia.canu@beniculturali.it) >.

CONSIDERATO che il Servizio II, Scavi e tutela del patrimonio archeologico, e il Servizio III, Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico della Direzione generale ABAP, sono stati, comunque, informati per le vie brevi il 09/03/2022 dal Responsabile del procedimento del Servizio V, Tutela del paesaggio, dell'allora competente Direzione generale ABAP in merito a quanto espresso dalla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio con il suddetto parere endoprocedimentale del 09/03/2022 per le Aree funzionali Patrimonio archeologico e Patrimonio architettonico, evidenziando che in mancanza di ulteriori osservazioni da parte dei suddetti Servizi II e III si sarebbe proceduto con l'istruttoria di competenza, stante il prossimo scadere dei termini procedurali.

CONSIDERATO che il Servizio II, Scavi e tutela del patrimonio archeologico, della Direzione generale ABAP, con nota prot. interno n. 9199 del 09/03/2022, ha trasmesso il seguente contributo istruttorio:

< In riferimento all'oggetto e a riscontro delle note di codesto Servizio V prot. n. 5301 dell'11/02/2022 e n. 8101 del 02/03/2022, considerato quanto espresso dalla Soprintendenza ABAP per le province di Sassari e Nuoro con propria nota prot. n. 2812 del 09/03/2022 (ns. prot. n. 9057 del 09/03/2022), per quanto di competenza, si rappresenta quanto segue.

Come evidenziato dalla competente Soprintendenza nella nota citata in premessa, «l'area individuata per la realizzazione del progetto, ubicata nel comune di Sassari, così come le aree limitrofe e il percorso interessato dallo scavo per la posa dei cavi in territorio di Porto Torres si caratterizza per un'altissima densità di siti archeologici». Pertanto, la stessa Soprintendenza ha ritenuto opportuno richiedere che «la documentazione trasmessa venga integrata con la Relazione di verifica preventiva dell'interesse archeologico redatta da un professionista archeologo di I fascia, in possesso dei requisiti richiesti in base al DM 244/2019 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, [...] che dovrà prendere in considerazione tutte le lavorazioni in progetto».

A tal proposito, preme evidenziare che, visto il combinato disposto degli art. 23 e 25 del D.Lgs. 50/2016, la documentazione archeologica necessaria, nel caso in cui la Soprintendenza decida di attivare la procedura di verifica preventiva come da c. 3, coincide con la "relazione archeologica definitiva" di cui al c. 9 del citato art. 25.

Pertanto, considerato l'alto potenziale archeologico del territorio interessato dal progetto in esame, risulta necessario che la Società proponente si attivi immediatamente, inviando la documentazione di cui al c. 1 del suddetto art. 25 al competente ufficio territoriale, in modo da consentire l'attivazione della procedura nei termini di legge ed effettuare lo svolgimento delle eventuali necessarie indagini prima dell'emissione del parere di competenza, al fine di permettere a questa Amministrazione di valutare compiutamente tutti gli impatti significativi e negativi determinati dallo stesso sul fattore ambientale del patrimonio archeologico.

A tale scopo, si ritiene opportuno invitare la Soprintendenza a stipulare con la Società proponente un accordo ai sensi del c. 14 del più volte citato art. 25 del D.Lgs. 50/2016, finalizzato a disciplinare apposite forme di coordinamento e collaborazione >.

CONSIDERATO che l'allora competente Direzione generale ABAP, con nota prot. n. 9255 del 09/03/2022, ha comunicato quanto segue:

< In riferimento al progetto in argomento e facendo seguito alla nota della Direzione generale ABAP prot. n. 5301 dell'11/02/2022, si comunica quanto segue.

Alla luce di quanto previsto dall'art. 24, comma 3, del D.Lgs. n. 152 del 2006;

considerato che la competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio, con nota prot. n. 2812 del

09/03/2022 (Allegato n. 1), ha espresso il proprio parere endoprocedimentale sul progetto di cui trattasi, ritenendo di dover chiedere una integrazione del SIA e del progetto presentati con l'istanza VIA con riguardo alla tutela e alla prevenzione del rischio archeologico al fine di evitare impatti significativi e negativi sul fattore ambientale del patrimonio culturale archeologico;

visto il contributo istruttorio del Servizio II della Direzione generale ABAP, prot. interno n. 9199 del 09/03/2022 (Allegato n. 2), con il quale, tra l'altro, si ritiene opportuno che la competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio stipuli con la Società proponente un accordo ai sensi del comma 14 dell'art. 25 del D.Lgs. n. 50 del 2016;

informato il Servizio III della Direzione generale ABAP dal Responsabile del procedimento del Servizio V della medesima Direzione generale, per le vie brevi il 09/03/2022;

ritenuto di dover chiedere al Proponente chiarimenti e documentazione integrativa al fine di valutare compiutamente tutti gli impatti significativi e negativi determinati dal progetto in esame sul fattore ambientale del patrimonio culturale archeologico e del paesaggio, fin dalla presente fase VIA, anche nel senso comunicato dalla competente Soprintendenza ABAP con il parere del 09/03/2022 sopra citato;

ritenuto che allo stato attuale la documentazione prodotta con l'istanza VIA in merito alla Relazione paesaggistica non soddisfa i requisiti di cui al comma 2-quinquies dell'art. 25 del D.Lgs. n. 152 del 2006, in quanto risulta ancora necessaria l'integrazione della documentazione progettuale e della stessa Relazione paesaggistica nel senso di seguito indicato, risultando di conseguenza che gli elaborati progettuali presentati con la medesima istanza VIA non sono adeguatamente e compiutamente sviluppati ad un livello di approfondimento tale da consentire la piena ed esaustiva valutazione dell'impatto sui beni paesaggistici e, dunque, sulla qualità e la soddisfacente completezza della Relazione paesaggistica (v. parere dell'Ufficio Legislativo prot. n. 2462 del 28/01/2022);

si chiede al Ministero della transizione ecologica, in qualità di Autorità competente, di acquisire dal Proponente:

1. le integrazioni indicate dalla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio con il parere endoprocedimentale prot. n. 2812 del 09/03/2022 (Allegato n. 1) e dal Servizio II della Direzione generale ABAP con il contributo istruttorio prot. interno n. 9199 del 09/03/2022 (Allegato n. 2) in merito alla tutela del patrimonio culturale archeologico:

[Soprintendenza ABAP] "... Per queste ragioni si chiede che la documentazione trasmessa venga integrata con la Relazione di verifica preventiva dell'interesse archeologico redatta da un professionista archeologo di I fascia, in possesso dei requisiti richiesti in base al DM 244/2019 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, "Regolamento concernente la procedura per la formazione degli elenchi nazionali di archeologi, archivisti, bibliotecari, demoetnoantropologi, antropologi fisici, esperti di diagnostica e di scienza e tecnologia applicate ai beni culturali e storici dell'arte, in possesso dei requisiti individuati ai sensi della Legge 22 luglio 2014, n. 110 Modifica al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, in materia di professionisti dei beni culturali, e istituzione di elenchi nazionali dei suddetti professionisti", che dovrà prendere in considerazione tutte le lavorazioni in progetto.

La funzionaria archeologa responsabile per i territori di Sassari e Porto Torres cui rivolgersi per informazioni e chiarimenti, è la dott.ssa Nadia Canu (nadia.canu@beniculturali.it);

[Servizio II della DGABAP] "... A tal proposito, preme evidenziare che, visto il combinato disposto degli art. 23 e 25 del D.Lgs. 50/2016, la documentazione archeologica necessaria, nel caso in cui la Soprintendenza decida di attivare la procedura di verifica preventiva come da c. 3, coincide con la "relazione archeologica definitiva" di cui al c. 9 del citato art. 25.

Pertanto, considerato l'alto potenziale archeologico del territorio interessato dal progetto in esame, risulta necessario che la Società proponente si attivi immediatamente, inviando la documentazione di cui al c. 1 del suddetto art. 25 al competente ufficio territoriale, in modo da consentire l'attivazione della procedura nei termini di legge ed effettuare lo svolgimento delle eventuali necessarie indagini prima dell'emissione del parere di competenza, al fine di permettere a questa Amministrazione di valutare compiutamente tutti gli impatti significativi e negativi determinati dello



stesso sul fattore ambientale del patrimonio archeologico ...”;

2. l'accordo stipulato con la competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio ai sensi del comma 14 dell'art. 25 del D.Lgs. n. 50 del 2016, "... finalizzato a disciplinare apposite forme di coordinamento e collaborazione" (v. contributo istruttorio del Servizio II della Direzione generale ABAP, prot. interno n. 9199 del 09/03/2022 – Allegato n. 2);
3. chiarimenti in merito alle modalità concrete di conduzione e sostenibilità – anche economica - delle attività relative al Progetto di APICOLTURA E BIOMONITORAGGIO (compresa l'indicazione degli effettivi titolari delle indicate attività);
4. l'integrazione del Piano di monitoraggio ambientale (elaborato n. R29), da redigersi anche per la fase MCO e non solo MAO e MPO, con riguardo al fattore ambientale del patrimonio culturale e del paesaggio, predisponendo fin da adesso (v. i previsti fotoinserti ante-operam indicati al paragrafo 9.3) per ognuna delle relative componenti gli elaborati, gli elementi e i valori da monitorarsi (con relativo cronoprogramma), individuando di conseguenza le azioni di prevenzione da porsi in atto in caso di individuazione di impatti significativi o negativi connessi con l'attuazione del progetto in esame;
5. l'integrazione del SIA (v. Quadro Ambientale, paragrafo 3 – consultato per il tramite della PEN-DRIVE integrativa consegnata dal proponente con nota del 04/10/2021 e non dal sito internet del MiTE-VA) relativamente alla descrizione degli impatti attesi rispetto al fattore ambientale del patrimonio culturale e del paesaggio;
6. l'integrazione del SIA (v. Quadro Ambientale) relativamente agli impatti cumulativi generati dal progetto di cui trattasi e gli altri impianti esistenti (compresi quelli FER fotovoltaici-agrivoltaici-eolici esistenti, autorizzati e in fase di valutazione VIA di competenza statale) nell'area vasta già considerata dallo stesso SIA;
7. l'integrazione del SIA, della Relazione paesaggistica e della Relazione archeologica (quest'ultima chiesta al punto n. 1 del presente elenco) con riguardo alla volontà di realizzare un "sistema di accumulo (SdA)" di 90 MW da affiancare al "generatore fotovoltaico" (v. Relazione generale del Progetto Definitivo, paragrafo 5.6)
8. l'integrazione della Relazione paesaggistica con riguardo alla verifica delle previsioni e delle prescrizioni definite dalle relative Norme Tecniche di Attuazione per ciascuna delle aree interessate dal progetto di cui trattasi (comprendendo anche la realizzazione di adeguati fotoinserti in fase post-operam sia delle aree occupate dai pannelli fotovoltaici, che dalla sottostazione utente, come anche dal sistema di accumulo – SdA, con punti di ripresa concreti e non a volo di drone – v. elaborato E14);
9. la dichiarazione (ad integrazione di quanto non riportato nel SIA e nella Relazione paesaggistica) relativa a quali accertamenti siano stati condotti per non rappresentare nella documentazione trasmessa le aree gravate da usi civici (cfr. art. 142, co. 1, lett. h, del D.Lgs. n. 42 del 2004). Qualora dovesse risultare che i predetti accertamenti non siano stati condotti secondo i Provvedimenti formali emanati in merito dalla Regione Autonoma della Sardegna (cfr. i "Provvedimenti formali di accertamento terre civiche" sul sito web della Regione Autonoma della Sardegna – aggiornamento al 23/11/2020, disponibili per i comuni interessati dal progetto), devono essere fornite, se del caso, specifiche verifiche di compatibilità delle opere ivi previste con le disposizioni introdotte, a tutela delle qualità paesaggistiche delle aree gravate da uso civico, dall'art. 74 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 (recante "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali"), e dall'art. 3, commi 6, 8-ter e 8-quater, della legge 20 novembre 2017, n. 168 (recante "Norme in materia di domini collettivi"), per quest'ultima anche qualora le medesime terre siano state liquidate dall'uso civico (v. Allegato n. 6, parere dell'Ufficio Legislativo del Ministero della cultura, prot. n. 11255 del 03/05/2018, con riguardo alla corretta interpretazione da darsi al termine "liquidazione degli usi civici" usato dalla legge). Il SIA e la Relazione paesaggistica devono essere, quindi, integrati valutando le qualità paesaggistiche delle medesime aree gravate da uso civico;
10. il SIA, la Sintesi Non Tecnica, la Relazione paesaggistica, la Relazione archeologica (quest'ultima richiesta al punto n. 1 del presente elenco) e il progetto devono essere modificati ed integrati con le risultanze delle verifiche condotte sulla base di quanto richiesto ai punti dal n. 1 al n. 9 della presente nota.

Si resta in attesa di conoscere le determinazioni di codesto Ministero della transizione ecologica, in qualità di Autorità competente, in merito alla suddetta richiesta di chiarimenti e integrazioni al Proponente>.

CONSIDERATO che la Regione Autonoma della Sardegna – Direzione Generale dell'Ambiente, con nota prot. n. 3379 dell'11/03/2022 (identica per contenuti alla n. 6682 dell'11/03/2022), ha trasmesso le proprie osservazioni sul progetto di cui trattasi.

CONSIDERATO che alle osservazioni della Regione Autonoma della Sardegna – Direzione Generale dell'Ambiente, di

cui alla nota dell'11/03/2022, sono allegati le osservazioni del relativo **Servizio tutela del paesaggio Sardegna settentrionale Nord-Ovest**, prot. n. 10816 del 03/03/2022, che rimandano a quelle espresse in sede di verifica di assoggettabilità a Via di competenza regionale con la nota prot. n. 34862 del 13/07/2021.

CONSIDERATO che alle osservazioni della Regione Autonoma della Sardegna – Direzione Generale dell'Ambiente, di cui alla nota dell'11/03/2022, sono allegati le osservazioni del relativo **Servizio Pianificazione paesaggistica e urbanistica**, prot. n. 10940 del 04/03/2022.

CONSIDERATO che la **Commissione Tecnica PNRR-PNIEC del Ministero della transizione ecologica**, con nota prot. n. 1779 del 22/03/2022, ha chiesto documentazione integrativa al Proponente, facendo propria anche quella della Direzione generale ABAP del 09/03/2022 sopra citata.

CONSIDERATO che la **Whysol-E Sviluppo S.r.l.**, con nota dell'8/04/2022, ha chiesto una proroga di sessanta giorni per presentare la documentazione integrativa chiesta dalla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC del Ministero della transizione ecologica, dall'allora competente Direzione generale del Ministero della cultura e per controdedurre le osservazioni della Regione Autonoma della Sardegna dell'11/03/2022.

CONSIDERATO che la **Whysol-E Sviluppo S.r.l.**, con PEC del 10/06/2022, ha anticipato alla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio la documentazione integrativa ritenuta necessaria a riscontrare quanto chiesto al punto n. 1 della nota dell'allora competente Direzione generale ABAP del 09/03/2022 sopra citata, affermando la propria disponibilità a disciplinare congiuntamente forme di coordinamento e collaborazione per quanto previsto al punto n. 2 della medesima nota del 09/03/2022, come anche che la medesima documentazione è stata depositata presso il Ministero della transizione ecologica.

CONSIDERATO che la **Whysol-E Sviluppo S.r.l.**, con nota del 10/06/2022, ha trasmesso la documentazione integrativa ritenuta necessaria a corrispondere alla richiesta formulata dal Ministero della transizione ecologica con la nota della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC prot. n. 1779 del 22/03/2022, dalla Direzione generale ABAP il 09/03/2022, come anche dalla Regione Autonoma della Sardegna con le osservazioni dell'11/03/2022.

CONSIDERATO che la Soprintendenza speciale per il PNRR, con nota prot. n. 1631 del 18/07/2022, ha chiesto alla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio di esprimere il proprio parere endoprocedimentale definitivo sul progetto di cui trattasi, alla luce della documentazione integrativa trasmessa dal Proponente con la nota e la PEC del 10/06/2022 sopra citate, questo in considerazione dell'avvenuta pubblicazione il 05/07/2022 da parte del Ministero della transizione ecologica del nuovo avviso al pubblico sul Portale VA.

CONSIDERATO che la **Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro**, con nota prot. n. 10656 del 09/08/2022, ha espresso il seguente parere endoprocedimentale definitivo sul progetto di cui trattasi:

< In riferimento all'oggetto, facendo seguito alla nostra nota prot. n.2812 del 09.3.2022, analizzata la documentazione integrativa disponibile sul portale Valutazioni Ambientali del Ministero della Transizione Ecologica, si comunica quanto segue.

ALLEGATO A. AREA FUNZIONALE PATRIMONIO ARCHEOLOGICO

La Relazione Archeologica (Elaborato progettuale R31) elaborata dai dott. ri Luca Sanna e Barbara Panico nella quale è compresa l'ubicazione dell'opera in relazione alle testimonianze archeologiche note e sulla base delle cartografie del PPR dei due comuni interessati. Dalla puntuale analisi si evince che le aree di impianto e delle opere connesse non ricadano in zone identificate nel sistema di tutela di tali beni e contesti paesaggistici.

Dall'esame della documentazione suddetta si rileva, che:

- la Relazione archeologica appare esaustiva in ogni sua parte sia per quanto concerne la situazione vincolistica che riporta anche i relativi decreti sia per quanto attiene la parte della ricerca d'archivio e bibliografica;*
- sono state altresì effettuate delle ricognizioni sistematiche sul territorio ed elaborata la carta della visibilità il tutto corredato da adeguata documentazione fotografica.*

Dalla puntuale analisi delle cartografie del PPR si evince che le aree di impianto e delle opere connesse non ricadano in zone identificate nel sistema di tutela di tali beni e contesti paesaggistici.

Lo studio e il posizionamento dei siti di interesse archeologico o culturale in genere, derivati dallo spoglio bibliografico e dal materiale confluito nella documentazione del Piano Urbanistico Comunale di Sassari e Porto Torres e dal PPR, hanno permesso di verificare l'assenza di edifici o manufatti archeologici fuori terra all'interno dell'area di impianto, nell'area della stazione utente e lungo il tracciato del cavidotto.

Tuttavia si sottolinea come le aree interessate dal progetto risultino coinvolte da una stabile frequentazione umana che parte dal Neolitico recente, III millennio a.C., arrivando fino ad età post medievale.

L'area interessata dalla sottostazione e dai primi cavidotti non presenta siti e monumenti archeologici nelle

immediate vicinanze: l'area di Monte Alveghe (età del bronzo) è ubicata a circa 800 metri di distanza lineare, mentre gli altri siti noti e identificati sono collocati a oltre i 1000 metri di distanza. Nella medesima area sono presenti un nuraghe, resti di un insediamento romano, una chiesa rupestre, resti di cava e di viabilità antica. Le aree attraversate dai cavidotti in progetto risultano ugualmente poco interessate dalla presenza di siti archeologici: a breve distanza da questo troviamo il nuraghe Pilotta (circa 200 metri), attualmente inserito in un contesto alterato dalla presenza di una azienda moderna. L'area del nuraghe Mandras, interessata dai resti del nuraghe ma anche da strutture di età romana, dista dal cavidotto circa 570 metri, mentre il sito più prossimo all'impianto fotovoltaico in progetto risulta essere il nuraghe Viridis (probabilmente denominato Basinita nel Cessato Catasto di fine Ottocento), a circa 840 metri, in un attuale contesto alterato da strutture moderne atte all'allevamento.

A.1 Situazione vincolistica dell'area oggetto d'intervento

VINCOLI DESUNTI DAL PORTALE "VINCOLI IN IN RETE DEL MIC"

SASSARI Sito di Mandras 930 m circa dal tracciato 174072 Carta Rischio (205414) Vincolo Diretto e Indiretto 05/06/1991

SASSARI Nuraghe Pilotta 240 m circa 173164 Carta Rischio (84364 Vincolo Diretto e Indiretto 20/07/1988

SASSARI Strutture murarie nuragiche e romane Mandras 570 m Vincolo Diretto 12/01/1982

PORTO TORRES Nuraghe Monte Alveghe 800 m circa 173991 Carta Rischio (74552) Vincolo Diretto e Indiretto 01/03/1984

PORTO TORRES Cava romana-medievale Ferrinaggiu Circa 800 m dal tracciato Vincolo Diretto e Indiretto

PORTO TORRES Strutture murarie nuragiche e romane Circa 900 m dal tracciato Vincolo Diretto e Indiretto 31/10/1985

A.2 Esplicitazione degli impatti verificati o potenziali e valutazioni circa la qualità dell'intervento

Lo studio cartografico e il posizionamento dei siti di interesse archeologico o culturale in genere, derivati dallo spoglio bibliografico e dal materiale confluito nella documentazione del Piano Urbanistico Comunale di Sassari e Porto Torres e dal PPR, hanno permesso di verificare l'assenza di edifici o manufatti archeologici fuori terra all'interno dell'area di impianto e lungo il tracciato dell'elettrodotto.

Le prospezioni di superficie hanno interessato gli areali destinati ad ospitare le opere in progetto: impianto fotovoltaico, tracciato dell'elettrodotto. Le verifiche sul campo sono state eseguite nel mese di gennaio-febbraio: Ciò ha consentito una lettura della visibilità al suolo articolata nel modo seguente:

IMPIANTO FOTOVOLTAICO UR1

Localizzazione: Sassari; Pianu de Monte Casteddu Coordinate (UTM 33 WGS84) al centro dell'impianto: 40°44'17.40"N 8°20'39.47"E

Utilizzo attuale dell'area: area soggetta a coltura, nessuna vegetazione presente

Metodologia di ricognizione: sistematica

Visibilità di superficie: ottima

Andamento del terreno: area pianeggiante tra i 69 e i 71 m s.l.m.

Elementi d'interesse archeologico (punto più prossimo ai siti): Nuraghe Viridis: 820 m a sud di UR4

Nell'area ricognita, lungo il limite meridionale del mappale interessato dal progetto, quello più prossimo al nuraghe, non è stata registrata alcuna presenza di materiale archeologico, pur con una visibilità ottima. Non è escluso che nell'area interessata dal progetto si possano rinvenire tratti di viabilità ottocentesca. In generale, vista la situazione sopra descritta, l'area presenta rischio archeologico medio - basso (valore 4 della tavola dei gradi di potenziale archeologico).

SCHEDE TRACCIATO CAVIDOTTI

L'intero tracciato dei cavidotti corre, da nord a sud ovest, partendo dall'area industriale di Porto Torres, in loc. Piano Dusai, proseguendo in via Pigafetta e lungo la Strada Provinciale 34 per circa 1,8 Km. Da qui si inserisce lungo in alcuni tracciati di viabilità rurale fino a Badde Tribide per finire sulla SP 42 dei due Mari fino al centro di Campanedda, in loc. Monte Casteddu. A sud di questo si apre il podere in cui è stato progettato l'impianto. La profondità di scavo prevista per gli elettrodotti è compresa tra i 130 e 150 cm. Le ricognizioni si sono svolte, ove possibile, lungo tutto il tracciato del cavidotto indicato in progetto.

Nelle aree pertinenti il tracciato non si evidenziano criticità in relazione al patrimonio archeologico, sia per la forte alterazione che il paesaggio ha subito con la realizzazione dell'area industriale sia perché i siti archeologici maggiormente prossimi superano il chilometro di distanza dall'opera in progetto.

In considerazione di quanto sopra esposto e relativamente ai punti indicati in progetto, è stata proposta l'attribuzione di un basso rischio di potenziale archeologico in quasi tutta l'estensione dell'impianto, eccetto un tratto di elettrodotto in loc. Piano d'Arideri (rischio medio, valore 4 della tavola del potenziale archeologico, rappresentato

dal colore celeste), in cui il tracciato degli elettrodotti passa a circa 250 metri a ovest del nuraghe Pilotta.

A.3 Richieste documentazione integrativa

Per quanto attiene l'area funzionale patrimonio archeologico, si ritiene esaustiva la documentazione richiesta e si prescrive la sorveglianza archeologica nelle aree considerate a rischio medio e basso.

ALLEGATO B. AREA FUNZIONALE PATRIMONIO ARCHITETTONICO - AREA FUNZIONALE PAESAGGIO B.1. Situazione vincolistica dell'area oggetto d'intervento

B.1.1 Beni architettonici

Nell'area interessata dal progetto non sono presenti beni architettonici dichiarati di interesse culturale, né tutelati ope legis ai sensi dell'art. 12 c.1 del D.Lgs 42/2004.

B.1.2 Beni paesaggistici

- B.1.2.a Decreti di dichiarazione di notevole interesse pubblico

Il progetto non ricade direttamente su aree oggetto di dichiarazione di notevole interesse pubblico.

- B.1.2.b Aree vincolate ope legis ai sensi dell'art. 142 del Codice

Il progetto non ricade direttamente su aree tutelate per legge.

- B.1.2.c Strumenti di pianificazione paesaggistica vigenti

Lo strumento di pianificazione paesaggistica vigente in Sardegna è il Piano Paesaggistico Regionale, entrato in vigore con la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna in data 8 settembre 2006. L'area interessata dal progetto rientra nell'ambito di paesaggio costiero n.14 "Golfo dell'Asinara" individuato dal PPR.

Gli strumenti urbanistici comunali vigenti sono, per il Comune di Porto Torres, il Piano Regolatore Generale e per il Comune di Sassari il Piano Urbanistico Comunale, per cui è stato concluso l'iter di adeguamento al Piano Paesaggistico Regionale.

- B.1.2.d Indicazione della presenza nell'area di intervento e/o nell'area vasta oggetto del SIA di altri beni tutelati dai piani paesaggistici

La sottostazione elettrica e alcuni tratti di cavidotto interrato in progetto ricadono all'interno della fascia costiera, bene tutelato ai sensi degli artt. 17, 18, 19 e 20 del Piano Paesaggistico Regionale, così come perimetrata nella cartografia del Piano. Si evidenzia tuttavia che, ai sensi dell'art.19 c.3 lettera c), non sono soggette a tutela le zone omogenee D e G con piani attuativi efficaci, realizzati in tutto o in parte. Le opere in progetto ricadono in un'area classificata dal PRG di Porto Torres come agglomerato industriale. Qualora fosse accertata l'esistenza delle condizioni di cui all'art.19 c.3 succitato, tale area non sarebbe da intendersi tutelata sotto il profilo paesaggistico.

B.2 Conformità paesaggistica del progetto in esame

Ai sensi del D.P.R. 31/2017 - Allegato A - punto A.15 la realizzazione dei cavidotti elettrici interrati non è soggetta ad autorizzazione paesaggistica. Le restanti opere previste in progetto sarebbero, per tipologia, soggette ad autorizzazione se ricadenti in aree sottoposte a tutela paesaggistica.

L'analisi sin qui condotta non ha portato all'individuazione di aree tutelate sotto il profilo paesaggistico direttamente interessate dai lavori di cui sopra. Tuttavia è doveroso segnalare che la verifica della sussistenza di vincoli paesaggistici è di competenza della Regione. Si rileva inoltre che l'accertamento delle condizioni di cui all'art.19 c.3 delle Norme Tecniche d'Attuazione del Piano Paesaggistico Regionale, in relazione alla non sussistenza del vincolo di fascia costiera, dovrebbe essere richiesto, nel caso presente, al Comune di Porto Torres (si veda in proposito il punto B.1.2.d di questa relazione).

Ciò premesso, la documentazione resa disponibile dal proponente è completa per quanto riguarda la realizzazione dell'impianto fotovoltaico vero e proprio, mentre sono assenti le fotosimulazioni della stazione utenza. Qualora fosse accertata l'esistenza di un provvedimento di tutela vigente sull'area in cui è prevista la costruzione della stazione stessa, tali elaborati sarebbero da considerarsi essenziali per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica.

B.3 Esplicitazione degli impatti verificati o potenziali e valutazioni circa la qualità dell'intervento

L'impianto in progetto si colloca in un lotto agricolo di superficie relativamente ridotta, non direttamente sottoposto a tutela sotto il profilo paesaggistico. Il sito prescelto non interferisce con le visuali godibili da beni architettonici e archeologici tutelati e inoltre il progetto prevede opere di mitigazione visiva tramite la messa a dimora di vegetazione.

Per quanto concerne la costruzione della stazione utenza, questa si collocherebbe ai margini della zona industriale di Porto Torres, in un ambito già densamente occupato da impianti ed edifici a carattere produttivo.

Alla luce di quanto esposto, si ritiene che le opere in progetto siano sostenibili dal contesto interessato.

PARERE ENDOPROCEDIMENTALE

Per i motivi esposti negli allegati A e B della presente relazione, questa Soprintendenza esprime parere

favorevole alla realizzazione delle opere in progetto a condizione che sia prevista la sorveglianza da parte di un archeologo professionista per i lavori di scavo da eseguirsi nelle aree considerate a rischio medio e basso >.

CONSIDERATO che il Servizio II, *Scavi e tutela del patrimonio archeologico*, e il Servizio III, *Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico* della Direzione generale ABAP, sono stati, comunque, informati per le vie brevi il 19/08/2022 dal Funzionario responsabile del Servizio V, *Tutela del paesaggio*, della Direzione generale ABAP per conto della Soprintendenza speciale per il PNRR in merito a quanto espresso dalla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio con il suddetto parere endoprocedimentale del 09/08/2022 per le Aree funzionali *Patrimonio archeologico* e *Patrimonio architettonico*, evidenziando, pertanto, di rimanere in attesa della trasmissione dei relativi contributi istruttori definitivi come chiesti con la nota del 18/07/2022 sopra citata.

CONSIDERATO che il **Servizio II, Scavi e tutela del patrimonio archeologico, della Direzione generale ABAP**, con nota prot. interno della Soprintendenza speciale per il PNRR n. 3212 del 09/09/2022, ha trasmesso il seguente contributo istruttorio:

< In riferimento all'oggetto e a riscontro della nota della Soprintendenza Speciale prot. n. 1631 del 18.07.2022, esaminata la documentazione inerente pubblicata sul sito web del MiTE e la nota prot. n. 10656 del 09.08.2022, assunta agli atti di codesta Soprintendenza Speciale con prot. n. 2327 di pari, con cui la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Sassari e Nuoro esprime il proprio parere endoprocedimentale, per quanto di competenza si comunica quanto segue.

Nella documentazione di cui al D. Lgs. 50/2016, art. 25, c. 1 (elaborato R31a_VIARCH_signed e relativi allegati) – prodotta a seguito di richiesta avanzata dalla suddetta Soprintendenza con nota prot. n. 2812 del 09.03.2022 ed assunta dallo scrivente Servizio nel proprio contributo istruttorio prot. n. 9199 e dal Servizio V di questa Direzione Generale nella richiesta integrazioni prot. n. 9255 di pari data – il rischio archeologico viene valutato come medio-basso per l'area interessata dall'impianto fotovoltaico UR1 e basso per la maggior parte del tracciato del cavidotto, ad eccezione del tratto in località Piano d'Arideri, per la quale il rischio viene definito medio data la presenza del nuraghe Pilotta circa 250 metri a ovest.

Nel richiamato parere endoprocedimentale la competente Soprintendenza, pur ritenendo esaustiva la suddetta documentazione integrativa, ha tuttavia rilevato come "le aree interessate dal progetto risultino coinvolte da una stabile frequentazione umana che parte dal Neolitico recente, III millennio a.C., arrivando fino ad età post medievale" e, in considerazione del potenziale archeologico noto, ha valutato di prescrivere l'assistenza archeologica in corso d'opera da parte di professionisti archeologi in possesso dei requisiti di legge "nelle aree considerate a rischio medio e basso".


Ciò considerato, per quanto di competenza, questo Servizio concorda con le prescrizioni espresse dalla Soprintendenza territorialmente competente, per tutte le ragioni e le considerazioni esposte dalla stessa Soprintendenza nel parere endoprocedimentale citato in premessa e sopra sintetizzate.

Giova rammentare che, al fine di disciplinare forme di coordinamento e di collaborazione tra la Soprintendenza e la stazione appaltante, il comma 14 del D. Lgs. 50/2016, art. 25 prevede la stipula di apposito accordo nell'ambito del quale possono essere concordate tipologie semplificate di tutela, anche non riconducibili alle pratiche proprie della verifica preventiva d'interesse archeologico, quali ad esempio il controllo archeologico in corso d'opera >.

CONSIDERATO che il **Servizio III, Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico, della Direzione generale ABAP**, con nota prot. interno della Soprintendenza speciale per il PNRR n. 2660 del 23/08/2022, ha trasmesso il seguente contributo istruttorio:

< Con riferimento al progetto ID_VIP: 7391 Sassari, Porto Torres (SS). "Realizzazione di un nuovo impianto fotovoltaico della potenza nominale di 30 MW, denominato 'SASSARI 02' ", vista la nota, prot. 10656 del 09.08.2022, con la quale la competente Soprintendenza ABAP per le province di Sassari e Nuoro ha trasmesso le proprie valutazioni sul progetto in oggetto, si comunica che per quanto di competenza questo Servizio III non ha ulteriori considerazioni da aggiungere >.

CONSIDERATO che il progetto di cui trattasi interessa direttamente un'area classificata dal Piano Urbanistico Comunale di Sassari come Zona E – Agricola sub-zona E2b "Aree di primaria importanza per la funzione agricolo produttiva in terreni non irrigui":




PUC Sassari – Variante 2020

(da “Relazione di compatibilità paesaggistica (ai sensi del D.Lgs. 42/2004)”, codice elaborato R.11_Relazione Paesaggistica_11a, p. 60)

CONSIDERATO che il progetto di cui trattasi si localizza in area definita dalla Regione Autonoma della Sardegna con D.G.R. n. 59/90 del 27/11/2020 (“Elenco delle aree e siti considerati nella definizione delle aree non idonee all’installazione di impianti alimentati a fonti energetiche rinnovabili, ai sensi del DM 10.9.2010”), ai sensi del DM 10 settembre 2010, quale non idonea alla installazione di impianti industriali da FER, in quanto il sito proposto per la realizzazione del campo fotovoltaico ricade tra le aree non idonee, individuate con la medesima D.G.R., in relazione al relativo punto 7 dell’Allegato B (Aree agricole interessate da produzioni agricolo-alimentari di qualità (produzioni biologiche, produzioni D.O.P., I.G.P., S.T.G., D.O.C., D.O.C.G., produzioni tradizionali) e/o di particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico-culturale, in coerenza e per le finalità di cui all’art. 12, comma 7, del decreto legislativo n. 387 del 2003 anche con riferimento alle aree, se previste dalla programmazione regionale, caratterizzate da un’elevata capacità d’uso del suolo). In particolare il lotto ospitante l’impianto ricade interamente nei “Terreni agricoli irrigati per mezzo di impianti di distribuzione/irrigazione gestiti dai Consorzi di Bonifica” di cui al punto 7.2 del citato Allegato B:

Il progetto ricade all’interno di un’area definita dalla Delibera 59-90 Aree agricole interessate da produzioni di qualità, ovvero un’area che presenta una specificità così definita, in conformità all’Allegato 3 del DM 10.09.2010:


Aree agricole interessate da produzioni agricolo-alimentari di qualità (produzioni biologiche, produzioni D.O.P., I.G.P., S.T.G., D.O.C., D.O.C.G., produzioni tradizionali) e/o di particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico-culturale, in coerenza e per le finalità di cui all’art. 12, comma 7, del decreto legislativo n. 387 del 2003 anche con riferimento alle aree, se previste dalla programmazione regionale, caratterizzate da un’elevata capacità d’uso del suolo.



Delibera 59/90 del 27.11.2020

(da "Relazione di compatibilità paesaggistica (ai sensi del D.Lgs. 42/2004)", codice elaborato R.11_Relazione Paesaggistica_11a, pp. 57-58)

CONSIDERATO che per l'Assetto ambientale del Piano paesaggistico regionale – Primo ambito omogeneo, l'area interessata dal progetto di cui trattasi è classificata come "Aree ad utilizzazione agro-forestale" ed in particolare tra le superfici interessate da "Colture erbacee specializzate" nelle quali, come rilevato dal **Servizio Pianificazione paesaggistica e urbanistica della Regione Autonoma della Sardegna**, con la nota prot. n. 10940 del 04/03/2022, "ai sensi dell'art. 28 delle NTA "sono vietate trasformazioni per destinazioni e utilizzazioni diverse da quelle agricole ... o che interessino suoli ad elevata capacità d'uso" sebbene siano comunque consentite trasformazioni "di cui sia dimostrata la rilevanza pubblica economica e sociale e l'impossibilità di localizzazione alternativa":



PPR Assetto ambientale – Componenti ambientali

(da "Relazione di compatibilità paesaggistica (ai sensi del D.Lgs. 42/2004)", codice elaborato R.11_Relazione Paesaggistica_11a, p. 23)

Handwritten signature/initials in blue ink.


CONSIDERATO che in merito sempre all'Assetto ambientale del Piano paesaggistico regionale – Primo ambito omogeneo, il **Servizio Pianificazione paesaggistica e urbanistica della Regione Autonoma della Sardegna**, con la nota prot. n. 10940 del 04/03/2022, ha anche valutato che: "... Per quanto l'installazione di tale tipo di impianti goda di un particolare favore dalla normativa, si evidenzia che: - L'intervento in questione occupa un'area di circa 42,72 ettari che, sommati alla dimensione dell'analogo e contemporaneo intervento denominato Whysol-E Sassari 01, pari a circa 115 ettari, determinano una superficie di circa 158 ettari di suolo ad alta produttività che viene sottratta alla produzione agricola. In tale ottica, l'affermazione secondo cui "sono terreni in abbandono colturale", non può essere una giustificazione, in quanto trattasi di mera presa d'atto di una situazione contingente che non inficia le reali potenzialità del suolo. - Non è stata dimostrata l'impossibilità di localizzazione alternativa ..." (p. 2).

CONSIDERATO, pertanto, che la realizzazione anche solo del progetto di cui trattasi costituisce una perdita rilevante di terreno agricolo (circa 43 ha), che di per sé contribuisce alla definizione delle qualità paesaggistiche dell'area vasta interessata, anche per come definite dal Piano paesaggistico regionale – Primo ambito omogeneo, risultando le stesse aree agricole come predisposte, per posizione e dotazione irrigua, per attività culturali di pregio, anche per questo destinate dal Piano urbanistico Comunale del Comune di Sassari.

CONSIDERATO che il terreno oggetto di intervento "... è in parte attraversato da muretti a secco che hanno funzione di delimitazione tra i lotti e tra questi e le strade interpoderali e vicinali. Nelle immediate prossimità dei muretti si riscontra spesso la presenza di vegetazione naturale spontanea ..." (da *Relazione di compatibilità paesaggistica (ai sensi del D.Lgs. 42/2004)*, paragrafo 6.1 *Conservazione degli elementi del paesaggio*, p. 65), che con la realizzazione dell'impianto industriale di cui trattasi si troverebbero interclusi nei relativi pannelli fotovoltaici, perdendo di conseguenza il loro naturale rapporto con le circostanti aree agricole per i quali erano destinati alla loro delimitazione.

VISTE le "Linee Guida in materia di impianti agrivoltaici", pubblicato nel giugno 2022 e redatto da un gruppo di lavoro coordinato dal Ministero della transizione ecologica – Dipartimento per l'energia e composto da CREA, GSE, ENEA e RSE.

CONSIDERATO che il Proponente, con la documentazione integrativa del 10/06/2022, ha definito il progetto di cui trattasi, quale "agrivoltaico", visto che lo stesso progetto avrà quali attività progettuali connesse, "per la valorizzazione del suolo e il biomonitoraggio", attività zootecniche (allevamento di ovini e coltivazione delle aree a pascolo polifita) e di apicoltura (v. documento integrativo "Specie floristiche Agrivoltaico" (n. *Integr.03_SpecieFloristicheAgrivoltaico*, p. 3).



(da "Relazione di compatibilità paesaggistica (ai sensi del D.Lgs. 42/2004)", codice elaborato R.11_Relazione Paesaggistica_11a, p. 69)

CONSIDERATO che Whysol-E Sviluppo S.r.l., con la documentazione integrativa del 10/06/2022, non ha prodotto adeguati atti che possano attestare il modo e le forme con le quali le attività progettuali agricole proposte (v. attività zootecniche e attività di apicoltura) saranno svolte, ma soprattutto chi avrà il dovere di condurle per tutto il tempo di esercizio dell'impianto industriale proposto, visto che la Società proponente non ha tra i propri scopi societari quelli della produzione agricola.

RITENUTO, pertanto, che la sostenibilità paesaggistica dell'impianto industriale di cui trattasi è direttamente e indissolubilmente legata all'esercizio continuo e per tutta la vita tecnica dello stesso impianto, delle predette attività agricole, la cui conduzione deve essere definita fin dalla fase di autorizzazione unica del medesimo progetto.

CONSIDERATO che la sostituzione dell'originario impianto fotovoltaico proposto con l'istanza di VIA con un impianto agrivoltaico è avvenuta a cura della Whysol-E Sviluppo S.r.l. solo con la presentazione della documentazione integrativa chiesta nel corso del procedimento di VIA, senza, tuttavia, che la medesima modifica portasse ad una altrettanta modifica del layout dell'impianto industriale già proposto.

CONSIDERATO che il sistema agrivoltaico, al fine di potersi così definire, deve adottare una configurazione spaziale ed opportune scelte tecnologiche, tali da consentire l'integrazione fra l'attività agricola e la produzione elettrica, al fine di valorizzare il potenziale produttivo di entrambi i sottosistemi (v. attività di produzione elettrica da FER e attività agricola).

CONSIDERATO che le attività agricole proposte devono essere condotte disponendo di appropriate strutture logistiche di supporto, nonché essere monitorate nella loro efficacia produttiva, affinché l'impianto industriale possa essere effettivamente definito agrivoltaico (v. documento integrativo denominato "Implementazione impianto fotovoltaico con attività agro zootecniche", n. Integr06; documento integrativo denominato "Apicoltura e biomonitoraggio", n. Integr05) e, pertanto, non costituire una occupazione di suolo per sole attività a carattere industriale.

CONSIDERATO che il Piano paesaggistico regionale – primo ambito omogeneo, nel suo Assetto ambientale, classifica le aree interessate dal progetto di cui trattasi quali "aree ad utilizzazione agro-forestale" ("colture erbacee specializzate"), disciplinate dagli articoli 28, 29 e 30 delle relative Norme Tecniche di Attuazione (NTA), vietandone la trasformazione per destinazioni e utilizzazioni diverse da quelle agricole di cui non sia dimostrata la rilevanza pubblica economica e sociale e l'impossibilità di localizzazione alternativa (v. lett. a del comma 1 dell'art. 29 delle NTA). In merito, la Whysol-E Sviluppo S.r.l., con il documento integrativo denominato "Compatibilità urbanistica" (n. Integr011), ha affermato che la semplice compatibilità urbanistica dell'opera prevista (come genericamente dettata dall'art. 12 del D.Lgs. n. 387 del 2003), risolve ogni questione in merito, risultando la stessa valutazione inopportuna e non applicabile. Tale affermazione non è condivisibile, dovendosi comunque qui valutare che l'attività agricola esistente (o anche nel senso diverso proposto in sede di VIA) sia effettivamente di tipo continua e la realizzazione dell'impianto industriale di cui trattasi non ne costituisca un pregiudizio in ogni caso.

CONSIDERATO che l'art. 3-ter, *Principio dell'azione ambientale*, del D.Lgs. n. 152 del 2006, stabilisce che "1. La tutela dell'ambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche o private, mediante una adeguata azione che sia informata ai principi della precauzione, dell'azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte ...".

CONSIDERATO che l'art. 20, comma 8, del decreto legislativo n. 199 del 2021, stabilisce che "... Nelle more dell'individuazione delle aree idonee sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dai decreti di cui al comma 1, sono considerate aree idonee, ai fini di cui al comma 1 del presente articolo:

- a) i siti ove sono già installati impianti della stessa fonte e in cui vengono realizzati interventi di modifica non sostanziale ai sensi dell'articolo 5, commi 3 e seguenti, del decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28, nonché, per i soli impianti solari fotovoltaici, i siti in cui, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono presenti impianti fotovoltaici sui quali, senza variazione dell'area occupata o comunque con variazioni dell'area occupata nei limiti di cui alla lettera c-ter), numero 1), sono eseguiti interventi di modifica sostanziale per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione, anche con l'aggiunta di sistemi di accumulo di capacità non superiore a 8 MWh per ogni MW di potenza dell'impianto fotovoltaico;
- b) le aree dei siti oggetto di bonifica individuate ai sensi del Titolo V, Parte quarta, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- c) le cave e miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale, o le porzioni di cave e miniere non suscettibili di ulteriore sfruttamento;
- c-bis) i siti e gli impianti nelle disponibilità delle società del gruppo Ferrovie dello Stato italiane e dei gestori di infrastrutture ferroviarie nonché delle società concessionarie autostradali;
- c-bis.1) i siti e gli impianti nella disponibilità delle società di gestione aeroportuale all'interno del perimetro di pertinenza degli aeroporti delle isole minori, di cui all'allegato 1 al decreto del Ministro dello sviluppo economico 14 febbraio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 2017, ferme restando le necessarie verifiche tecniche da parte dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC);
- c-ter) esclusivamente per gli impianti fotovoltaici, anche con moduli a terra, e per gli impianti di produzione di

MA

biometano, in assenza di vincoli ai sensi della parte seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42:

1) le aree classificate agricole, racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale, nonché le cave e le miniere;

2) le aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti, questi ultimi come definiti dall'articolo 268, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento;

3) le aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 300 metri;

c-quater) fatto salvo quanto previsto alle lettere a), b), c), c-bis) e c-ter), le aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, né ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo. Ai soli fini della presente lettera, la fascia di rispetto è determinata considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela di sette chilometri per gli impianti eolici e di un chilometro per gli impianti fotovoltaici. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 30 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108".

CONSIDERATO che il decreto legislativo n. 199 del 2021 (art. 2, comma 1, lett. ggg), definisce "aree idonee" le aree "... con un elevato potenziale atto a ospitare l'installazione di impianti di produzione elettrica da fonte rinnovabile, anche all'eventuale ricorrere di determinate condizioni tecnico-localizzative", condizioni che, pertanto, devono essere ancora verificate e valutate anche nella presente procedura di valutazione di impatto ambientale.

CONSIDERATO che l'art. 22, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 199 del 2021 fa, comunque, salva l'espressione del parere dell'autorità competente in materia paesaggistica, anche in sede di valutazione di impatto ambientale.

CONSIDERATO che quanto disciplinato dall'art. 30 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, attiene alla fase dell'autorizzazione unica e non della presente valutazione di impatto ambientale.

CONSIDERATO che l'art. 12 del D.Lgs. , 387 del 2003, prescrive al relativo comma 3 che "... La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi ... sono soggetti ad una autorizzazione unica ... nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico ...".

CONSIDERATO che il comma 7 dell'art. 12 del D.Lgs. n. 387 del 2003, stabilisce che "... 7. Gli impianti di produzione di energia elettrica, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici. Nell'ubicazione si dovrà tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale di cui alla legge 5 marzo 2001, n. 57, articoli 7 e 8, nonché del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, articolo 14".

CONSIDERATO che l'azione di tutela svolta dal Ministero della cultura deve tendere ad applicare i principi sanciti in merito dal D.Lgs. n. 42 del 2004, all'articolo 131, co. 4, ove la "tutela del paesaggio" è volta a riconoscere, salvaguardare e, ove necessario, recuperare i valori culturali che esso esprime. In tal senso, la "conservazione" che per questo si deve svolgere tende, in primo luogo, alla conoscenza completa delle qualità e valori del paesaggio e sulla base di questi garantire un coerente sviluppo del territorio.

CONSIDERATI ED ESAMINATI gli elaborati prodotti e le note trasmesse nel corso del presente procedimento da Whysol-E Sviluppo S.r.l.

CONSIDERATO che la competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio, con i relativi pareri endoprocedimentali sopra integralmente trascritti, ha verificato l'attuale quadro vincolistico e di tutela delle aree interessate dal progetto.

RITENUTO di poter aderire al parere endoprocedimentale definitivo del 09/08/2022, sopra integralmente riportato, della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e di Nuoro, nel senso condiviso, per gli aspetti di propria competenza, dal Servizio II, *Scavi e tutela del patrimonio archeologico*, della Direzione generale ABAP con il contributo istruttorio del 09/09/2022.

CONSIDERATI i contributi istruttori del Servizio II, *Scavi e tutela del patrimonio archeologico*, della Direzione generale ABAP (quale U.O. Servizio II della Soprintendenza speciale per il PNRR).

CONSIDERATO il contributo istruttorio del Servizio III, *Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico*, della Direzione generale ABAP (quale U.O. Servizio III della Soprintendenza speciale per il PNRR).

CONSIDERATO che il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 31/05/2021, all'art. 25, comma 1, lettera b), punto 2), apportando modifiche all'art. 6 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, ha escluso, per i procedimenti di cui ai commi 6, 7 e 9 del medesimo articolo e all'art. 28, l'applicazione dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.

CONSIDERATO che la dichiarazione di compatibilità ambientale del progetto di cui trattasi si determina solo a seguito dell'emanazione del relativo provvedimento e che, pertanto, i pareri tecnici istruttori nel frattempo emessi dalle Amministrazioni pubbliche interessate non possono essere considerati quali sostitutivi e direttamente determinanti il medesimo provvedimento.

CONSIDERATO che la legge 22 aprile 2021, n. 53, recante *"Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019-2020"*, all'art. 5, *Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/2001, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili*, prevede che nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, *"... anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici: a) prevedere, ... al fine del concreto raggiungimento degli obiettivi indicati nel Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC), una disciplina per l'individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili nel rispetto delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualità dell'aria e dei corpi idrici, nonché delle specifiche competenze dei Ministeri per i beni e le attività culturali e per il turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, privilegiando l'utilizzo di superfici di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, e aree non utilizzabili per altri scopi, compatibilmente con le caratteristiche e le disponibilità delle risorse rinnovabili, delle infrastrutture di rete e della domanda elettrica, nonché tenendo in considerazione la dislocazione della domanda, gli eventuali vincoli di rete e il potenziale di sviluppo della rete stessa ..."*.

CONSIDERATO che le riforme introdotte dal 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, hanno sempre inteso far salve le procedure di verifica di impatto ambientale rispetto a quelle di autorizzazione unica (v., per esempio l'art. 32 del medesimo decreto-legge che riforma l'art. 5 del D.Lgs. n. 28 del 2011: *"... Restano ferme, laddove previste, le procedure di verifica di assoggettabilità e valutazione di impatto ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ..."*).

CONSIDERATO d'altronde che anche l'art. 12, co. 3, del D.Lgs. n. 387 del 2003 ripete lo stesso concetto, ossia che *"... La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi ... sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla regione o dalle province delegate dalla regione ... nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico ..."*. La conferma del suddetto criterio di rispetto del principio fondamentale sancito dall'art. 9 della Costituzione è ancora una volta ripreso e confermato anche dal più recente decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, il quale all'art. 20, co. 3, ricorda che *"... Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), della legge 22 aprile 2021, n. 53, nella definizione della disciplina inerente le aree idonee, i decreti di cui al comma 1, tengono conto delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualità dell'aria e dei corpi idrici, privilegiando l'utilizzo di superfici di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, e verificando l'idoneità di aree non utilizzabili per altri scopi, ivi incluse le superfici agricole non utilizzabili ..."*.

CONSIDERATO, tuttavia, che il procedimento di cui trattasi è relativo alla valutazione di impatto ambientale (VIA) e non alla successiva e diversa fase di autorizzazione unica, la quale non potrà che far propria (ai sensi dell'art. 26, *Integrazione del provvedimento di VIA negli atti autorizzatori*, del D.Lgs. n. 152 del 2006) la determinazione finale della presente dichiarazione di compatibilità ambientale.

CONSIDERATO che il decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, recante *"Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali"*, introduce una modifica all'art. 22, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, con l'art. 12: *"Art. 12 - Semplificazione per impianti rinnovabili in aree idonee - 1. All'articolo 22, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo le parole: «nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili su aree idonee,» sono inserite le seguenti: «ivi inclusi*

quelli per l'adozione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale,». Pertanto, l'art. 22, comma 1, del predetto D.Lgs. n. 199 del 2021 è così modificato: "ART. 22 -(Procedure autorizzative specifiche per le Aree Idonee) - 1. La costruzione e l'esercizio di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nelle aree idonee sono disciplinati secondo le seguenti disposizioni: a) nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili su aree idonee, ivi inclusi quelli per l'adozione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale, l'autorità competente in materia paesaggistica si esprime con parere obbligatorio non vincolante. Decorso inutilmente il termine per l'espressione del parere non vincolante, l'amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione; ...".

CONSIDERATO che sono comunque sempre fatte salve le competenze del Ministero della cultura in merito alla tutela del patrimonio culturale di cui alla Parte II del D.Lgs. n. 42 del 2004.

VISTO il comma 9 dell'art. 51, *Disposizioni in materia di pubblica amministrazione*, del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50, recante "Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina", il quale comma prevede che "In ragione dell'evento cibernetico che ha interessato i sistemi informatici del Ministero della transizione ecologica, i termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento dei procedimenti amministrativi, anche autorizzatori, di competenza del Ministero medesimo e pendenti alla data del 6 aprile 2022, ovvero iniziati nei trenta giorni successivi a tale data, sono differiti di sessanta giorni. La disposizione di cui al primo periodo non si applica ai termini relativi ai procedimenti per l'attuazione dei traguardi e degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza da realizzarsi entro il secondo trimestre 2022".

CONSIDERATO che, per quanto premesso, il presente parere tecnico istruttorio non può contenere, per quanto di competenza del Ministero della cultura, l'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del D.Lgs. n. 42 del 2004, così come stabilito dal comma 2-*quinqies* dell'art. 25 del D.Lgs. n. 152 del 2006, dovendosi operare propedeuticamente le verifiche di ottemperanza delle condizioni ambientali indicate con il presente parere tecnico istruttorio.

Per tutto quanto sopra considerato, visto, esaminato e ritenuto a riguardo delle opere previste dal progetto di cui trattasi; a conclusione dell'istruttoria condotta per la procedura in oggetto e per le valutazioni sopra narrate, tra le quali le motivazioni espresse dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro con i pareri endoprocedimentali sopra integralmente trascritti; visti i contributi istruttori del Servizio II della Direzione generale ABAP; visto il contributo istruttorio del Servizio III della Direzione generale ABAP; la **Soprintendenza speciale per il PNRR**, per quanto di competenza, **esprime parere tecnico istruttorio favorevole** alla pronuncia di compatibilità ambientale al **Progetto per la realizzazione di un nuovo impianto fotovoltaico della potenza nominale di 30 MW, denominato "SASSARI 02", con annesso impianto di accumulo energetico della potenza di 90 MW e relative opere di connessione alla rete, ubicato nei comuni di Sassari e Porto Torres (SS), con l'implementazione di un biomonitoraggio tramite apicoltura**, nel rispetto delle seguenti condizioni ambientali dal n. 1 al n. 9:

- 1) Whysol-E Sviluppo S.r.l. deve provvedere a modificare ed aggiornare il Progetto Definitivo al fine della sua autorizzazione unica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 387 del 2003:
 - a) individuando, con accordo vincolante sottoscritto dalle relative parti e da realizzarsi per tutta la durata della vita tecnica dell'impianto industriale di cui trattasi, l'impresa agricola (singola o associata) titolare delle attività agricole (v. attività zootecniche e attività di apicoltura, per tale ultima attività anche con riguardo all'*operatore locale specializzato* incaricato della estrazione del miele e della gestione degli alveari) da realizzarsi all'interno del sito d'impianto e connesse con il sottosistema costituito dai pannelli fotovoltaici e dalle loro opere di collegamento alla RTN;
 - b) redigendo un *Piano esecutivo delle attività zootecniche* da condursi all'interno del sito d'impianto, sottoscritto dalle parti di cui alla lett. a) della presente condizione ambientale n. 1, con il quale la Whysol-E Sviluppo S.r.l. si impegni a coprire i relativi consumi elettrici previsti;
 - c) redigendo un *Piano esecutivo delle attività di apicoltura e di relativo monitoraggio ambientale* da condursi all'interno del sito d'impianto, sottoscritto dalle parti di cui alla lett. a) della presente condizione ambientale n. 1, con il quale la Whysol-E Sviluppo S.r.l. si impegni a coprire i relativi consumi elettrici previsti;
 - d) aggiornando e/o modificando il Progetto Definitivo presentato con quanto necessario a condurre, senza condizioni o limiti, le attività zootecniche e le attività di apicoltura all'interno del sito d'impianto;
 - e) producendo un aggiornamento del Piano di monitoraggio ambientale (nelle tre fasi AO – CO – PO),

- che tenga conto dei Piani esecutivi di cui alle lett. b) e c) della presente condizione ambientale n. 1;
- f) prevedendo che la siepe perimetrale al sito d'impianto sia realizzata con un'ampiezza non inferiore a 5 (cinque) metri, con l'utilizzo di diverse specie autoctone e con sesto d'impianto irregolare;
 - g) prevedendo la presentazione (con prima scadenza a quattro anni dall'entrata in esercizio dell'impianto agrivoltaico di cui trattasi e quelle successive con cadenza biennale) di una *Relazione tecnica asseverata*, sottoscritta anche dalle parti di cui alla lett. a) della presente condizione ambientale n. 1, con la quale si darà conto della resa produttiva (sia qualitativa, che economica) delle attività zootecniche e di apicoltura condotte all'interno del sito d'impianto, con l'indicazione delle azioni di mantenimento, correzione e sviluppo poste in essere con i *Piani annuali di coltivazione*, al fine di prevenire la perdita o anche solo la riduzione delle medesime attività agricole;
 - h) provvedendo a tutelare integralmente i "muretti a secco" presenti nel sito d'impianto, con la relativa funzione di delimitazione tra i lotti e tra questi e le strade interpoderali e vicinali, compresa la "*vegetazione naturale spontanea*" posta in prossimità agli stessi muretti.

Ambito di applicazione: Componenti/Patrimonio culturale: Beni culturali e Paesaggio

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: ANTE-OPERAM – 1. Fase precedente alla progettazione esecutiva

Verifica di ottemperanza: Ministero della cultura - Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro;

- 2) Whysol-E Sviluppo S.r.l. deve provvedere a che sia effettuata l'assistenza archeologica continuativa in corso d'opera di tutti lavori previsti (non esclusi quelli di allestimento dei relativi cantieri) che prevedono scavi (compreso il relativo scavo superficiale), movimenti terra o sondaggi nel sottosuolo, a cura di un archeologo professionista in possesso dei requisiti previsti dal DM-MiBACT n. 244 del 20/05/2019, i cui oneri sono a carico della medesima Whysol-E Sviluppo S.r.l., prevedendo nel Quadro Economico del progetto di cui trattasi, anche adeguate somme per assicurare la medesima assistenza archeologica in caso di relativi ritrovamenti in corso d'opera di cui alla condizione ambientale n. 6, lett. a). In ogni caso, Whysol-E Sviluppo S.r.l. deve sottoporre il presente progetto alla conseguente nuova procedura attuativa in corso d'opera della verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'art. 25 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e al DPCM 14 febbraio 2022.

Ambito di applicazione: Componenti/Patrimonio culturale: Beni culturali

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: ANTE-OPERAM – 2. Fase di progettazione esecutiva

Verifica di ottemperanza: Ministero della cultura - Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro;

- 3) Whysol-E Sviluppo S.r.l., con almeno 30 (trenta) giorni di preavviso, deve:

- a) comunicare la data di inizio dei lavori - comprese le attività di predisposizione delle aree di cantiere e anche qualora gli stessi siano attivati per lotti successivi - alla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio, inviando contestualmente il cronoprogramma delle attività – comprese quelle di impianto dei cantieri -, al fine di poter predisporre gli opportuni sopralluoghi da parte del personale del competente Ufficio periferico del MiC;
- b) comunicare, contestualmente alla data di inizio dei lavori, alla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio il nominativo (con allegato *curriculum*) dell'archeologo professionista, provvisto dei titoli previsti dal DM-MiBACT n. 244 del 20/05/2019, incaricato dell'assistenza archeologica di cui alla condizione ambientale n. 2.

Ambito di applicazione: Componenti/Patrimonio culturale: Beni culturali e Paesaggio

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: ANTE-OPERAM - 3. Fase precedente la cantierizzazione

Verifica di ottemperanza: Ministero della cultura - Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro;

- 4) In corso d'opera la competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio può impartire ulteriori e maggiori prescrizioni per tutti gli interventi corollari al progetto non dettagliatamente illustrati nella documentazione presentata.

Ambito di applicazione: Componenti/Patrimonio culturale: Beni culturali e Paesaggio

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: IN CORSO D'OPERA – 4. Fase di cantiere

Verifica di ottemperanza: Ministero della cultura - Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro;

5) Si prescrive a Whysol-E Sviluppo S.r.l.:

- a) ai sensi dell'articolo 90, *Scoperte fortuite*, del D.Lgs. n. 42 del 2004, che se durante l'attività previste per la realizzazione del progetto di cui trattasi – comprese le attività di allestimento dei cantieri, ovvero delle relative opere connesse - dovessero essere casualmente ritrovati resti, relitti o manufatti di qualsiasi natura e di rilevanza archeologica, anche di dubbio interesse, sia immediatamente sospesa la specifica attività in atto e ne sia data immediata comunicazione alla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio (Area funzionale: *Patrimonio archeologico*), il quale competente Ufficio periferico del MiC se ne ravviserà la necessità, fornirà le specifiche indicazioni per la verifica di quanto trovato e l'eventuale conservazione, richiedendo l'esecuzione di sondaggi preventivi ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. n. 42 del 2004, rimanendo a carico – compresi i relativi oneri - del proponente la redazione e realizzazione di un conseguente progetto dettagliato delle indagini da condurre, da sottoporre alla preventiva approvazione della competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio. Inoltre, si evidenzia fin da adesso che il rinvenimento fortuito di materiali o strutture archeologiche potrebbe altresì determinare la richiesta da parte della competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio di predisporre varianti al progetto e l'avvio di indagini estensive necessarie a verificare il carattere e l'estensione dei contesti portati alla luce, senza alcun onere per il Ministero della cultura. In ogni caso, la Società proponente deve ottemperare a tutto quanto previsto, oltre dal suddetto art. 90, anche quanto indicato dall'articolo 91 del D.Lgs. n. 42 del 2004 e dagli artt. 822, 823, 826 del Codice civile e 733 del Codice penale, con riguardo alla sospensione dei lavori, alla comunicazione tempestiva alla competente Soprintendenza e alla conservazione temporanea delle emergenze rinvenute;
- b) di rendere edotto il Direttore dei Lavori e le Ditte incaricate dei lavori di quanto già in carico alla suddetta Società relativamente agli obblighi derivanti dalle disposizioni stabilite dagli articoli richiamati alla lett. a) della presente condizione ambientale, come anche dagli articoli 161, 169 e 175, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 42 del 2004 in materia di tutela del patrimonio archeologico, con particolare riguardo sempre alla tempestiva comunicazione in caso di relative scoperte fortuite – anche dubbie - alla competente Soprintendenza e alla contestuale sospensione dei lavori con mantenimento dello stato di fatto al fine di consentire le verifiche tecniche di legge da parte del medesimo competente Ufficio periferico di questo Ministero.

Ambito di applicazione: Componenti/Patrimonio culturale: Beni culturali

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: IN CORSO D'OPERA – 4. Fase di cantiere

Verifica di ottemperanza: Ministero della cultura - Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro;

6) In corso d'opera Whysol-E Sviluppo S.r.l. deve provvedere a che:

- a) i siti di interesse archeologico eventualmente individuati durante la realizzazione del progetto di cui trattasi – comprese le opere di allestimento dei cantieri e di quelle connesse – siano esplorati esaurientemente con metodologia stratigrafica, per quanto possibile in estensione, essendo edotto la medesima Whysol-E Sviluppo S.r.l. che qualora non fosse possibile e compatibile la tutela degli stessi siti in altra sede, la loro conservazione in loco può comportare una variante alle opere previste;
- b) qualsiasi opera di scavo (compreso il relativo scotico superficiale), di movimento terra o di sondaggio nel sottosuolo, che possa compromettere anche una possibile stratigrafia di interesse archeologico, eventualmente introdotta in variante in corso d'opera rispetto a quanto illustrato negli elaborati progettuali presentati con la procedura VIA o con il Progetto Esecutivo, sia soggetta alle prescritte autorizzazioni di competenza del Ministero della cultura;
- c) il materiale di risulta proveniente dai movimenti di terra superficiali e/o dagli scavi effettuati e non strettamente necessario per il reinterro e la risagomatura dei medesimi, deve essere tempestivamente allontanato a deposito o discarica autorizzata;
- d) le opere di mitigazione vegetazionale previste nel progetto presentato in sede di VIA e nel conseguente Progetto Esecutivo, siano realizzate con l'assistenza continua di esperti botanici e agronomi;

e) la competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio sia costantemente aggiornata sull'andamento dei lavori e su eventuali circostanze imprevedute che dovessero insorgere – in particolar modo per quanto attiene alla tutela dei beni culturali -, rimanendo riservata al medesimo competente Ufficio del MiC la possibilità di verificare in qualsiasi momento che le opere siano eseguite conformemente alla documentazione di progetto approvata e a regola d'arte;

Ambito di applicazione: Componenti/Patrimonio culturale: Beni culturali e Paesaggio

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: IN CORSO D'OPERA – 4. Fase di cantiere

Verifica di ottemperanza: Ministero della cultura - Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro;

7) Per le aree di cantiere, di deposito temporaneo e di stoccaggio dei materiali, come anche per le eventuali piste di servizio realizzate per l'esecuzione delle opere, nonché per ogni altra area che risultasse degradata a seguito dell'esecuzione dei lavori in progetto, deve essere effettuato, in continuità con il termine dei relativi lavori, il recupero e il ripristino morfologico e tipologico dei siti impegnati dalle stesse opere e dai cantieri.

Ambito di applicazione: Componenti/Patrimonio culturale: Paesaggio

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: IN CORSO D'OPERA – 5. Fase di rimozione e smantellamento del cantiere

Verifica di ottemperanza: Ministero della cultura - Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro;

8) Whysol-E Sviluppo S.r.l., entro sei mesi dal termine della realizzazione del progetto deve consegnare alla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio una relazione, corredata da adeguati elaborati fotografici, con la quale darà conto del recepimento di tutte le condizioni ambientali indicate nel presente parere tecnico istruttorio dal numero 1) al numero 7).

Ambito di applicazione: Componenti/Patrimonio culturale: Beni culturali e Paesaggio

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: POST-OPERAM – 6. Fase precedente la messa in esercizio

Verifica di ottemperanza: Ministero della cultura - Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro;

9) Whysol-E Sviluppo S.r.l., in fase di esercizio, ha l'obbligo:


a) per tutti gli interventi di mitigazione realizzati su indicazione della presente procedura – sia di tipo edile che vegetazionale - al loro mantenimento in perfetto stato di conservazione al fine di non costituire essi stessi un elemento di degrado delle qualità paesaggistiche dei luoghi interessati;

b) per gli interventi di specifica mitigazione vegetazionale (comprese anche quelle relative alle "specie mellifere" realizzate all'esterno del sito di impianto e destinate all'attività di apicoltura e biomonitoraggio), all'obbligo di una verifica dell'attecchimento e vigore delle essenze entro un anno dall'impianto. Le essenze trovate seccate alla verifica di cui prima saranno sostituite con altre di uguale specie con successivo nuovo obbligo di verifica annuale, prevedendo comunque le necessarie cure culturali per tutto il periodo di vita utile dell'impianto di cui trattasi.

Ambito di applicazione: Aspetti gestionali

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: POST-OPERAM – 7. Fase di esercizio

Verifica di ottemperanza: Ministero della cultura - Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro;

 Il Funzionario del Servizio V della DG ABAP
arch. Piero Aebischer

 Il Dirigente del Servizio V della DG ABAP
arch. Rocco Rosario Tramutola

IL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER IL PNRR
dott. Luigi LA ROCCA